SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **34**.

Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

2. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.

Art. 2.

1. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3553):

Presentato dall'on. RAMPONI il 20 gennaio 2003.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IV Commissione, in sede referente, il 4, 11 marzo 2003; il 28 aprile 2003; il 10, 30 giuno 2003.

Relazione scritta presentata il 28 ottobre 2004 (atto n. 3553-A) relatore on. COSSIGA Giuseppe.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3475):

Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª Commissione, in sede referente, il 28 giugno 2005; il 28 settembre 2005; l'11 ottobre 2005; il 16, 23, 30 novembre 2005.

Nuovamente assegnato alla 4ª Commissione (Difesa), in sede deliberante, il 9 gennaio 2006 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 17 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 1° settembre 1978, è il seguente:

«Art. 24. — Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.».

— Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, reca: «Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1938.

— Il testo dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 18 maggio 1999, è il seguente:

«Art. 9 *(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)*. — 1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.

3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sé stante.

4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

06G0047

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. **35**.

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *g)* e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera *g)*, e 2, comma 8, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari

1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.

Art. 2.

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato

1. L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, è reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.

3. La pubblicità di cui al comma 1 è realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicità mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.

Art. 3.

Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: «Ordinamento giudiziario.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *g)*, e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.):

«Art. 1 *(Contenuto della delega)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-f) (omissis).

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)*. — 1.-7. *(omissis)*.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extra giudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere *a)* e *b)* sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:

«4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».

06G0054

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2005, n. **298.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005;

Ritenuto, rispetto a quanto osservato dal Consiglio di Stato nella predetta adunanza, di non operare una distinzione nell'attribuzione del punteggio delle prove di esame di fine corso, consistenti nella discussione di due elaborati scelti dai frequentatori tra le materie indicate dalla commissione di esame ed in un colloquio, ma di effettuare una valutazione complessiva, in analogia a quanto previsto per il corso di formazione dirigenziale per il personale della Polizia di Stato, al fine di conseguire il principio di omogeneità di disciplina sancito dalla citata legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2737 Ris. del 12 ottobre 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Art. 1.

Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

Art. 2.

Finalità del corso

1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la durata di tre mesi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel Corpo forestale dello Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità.

Art. 3.

Piano di studio

1. Il piano di studio del corso, contenente le materie, gli incarichi di insegnamento ed i relativi programmi, nonché gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi, è stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

2. Il piano di studio si articola in due macroaree, a loro volta suddivise in aree, la prima relativa alla figura del dirigente e all'organizzazione e l'altra relativa alle funzioni istituzionali.

3. Le attività didattiche costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità del corso.

Art. 4.

Articolazione del corso

1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività che costituisce per i frequentatori orario di servizio.

2. Le attività didattiche si svolgono di massima nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso è nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato ed è presieduta da un dirigente del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta da un numero pari di componenti non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo forestale dello Stato.

3. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti ed un segretario supplenti in caso di impedimento dei titolari.

Art. 6.

Esame finale e formulazione dei giudizi di idoneità

1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio, su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.

2. La commissione di esame provvede a stabilire gli argomenti nell'ambito dei quali i frequentatori sceglieranno di svolgere gli elaborati ed a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.

3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto».

4. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Art. 7.

Sessioni straordinarie

1. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non si presentano all'esame finale vengono considerati rinunciatari e non superano il corso.

2. I frequentatori che per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

Art. 8.

Graduatoria finale

1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto».

2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria per lo scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto a visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 114

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:

«5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«Art. 3 *(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

06G0040

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e visto inoltre l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 5

TABELLA A

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

	CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2001	QUOZIENTE INTERO: 92.226		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
1-	PIEMONTE 1	2.165.619	23	44.421 *	24
2-	PIEMONTE 2	2.049.058	22	20.086	22
3-	LOMBARDIA 1	3.707.210	40	18.170	40
4-	LOMBARDIA 2	3.920.190	42	46.698 *	43
5-	LOMBARDIA 3	1.405.154	15	21.764	15
6-	TRENTINO-ALTO ADIGE	940.016	10	17.756	10
7-	VENETO 1	2.713.294	29	38.740	29
8-	VENETO 2	1.814.400	19	62.106 *	20
9-	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.183.764	12	77.052 *	13
10-	LIGURIA	1.571.783	17	3.941	17
11-	EMILIA ROMAGNA	3.983.346	43	17.628	43
12-	TOSCANA	3.497.806	37	85.444 *	38
13-	UMBRIA	825.826	8	88.018 *	9
14-	MARCHE	1.470.581	15	87.191 *	16
15-	LAZIO 1	3.700.424	40	11.384	40
16-	LAZIO 2	1.411.989	15	28.599	15
17-	ABRUZZO	1.282.392	13	63.454 *	14
18-	MOLISE	320.601	3	43.923	3
19-	CAMPANIA 1	3.059.196	33	15.738	33
20-	CAMPANIA 2	2.642.735	28	60.407 *	29
21-	PUGLIA	4.020.787	43	54.989 *	44
22-	BASILICATA	597.788	6	44.412	6
23-	CALABRIA	2.011.466	21	74.720 *	22
24-	SICILIA 1	2.383.132	25	77.482 *	26
25-	SICILIA 2	2.585.859	28	3.531	28
26-	SARDEGNA	1.631.880	17	64.038 *	18
27-	VALLE D'AOSTA	119.548	1	27.322	1
	ITALIA	56.995.744	605		618

N.B. Il quoziente intero (92.226), ai fini dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, *Il Ministro dell'interno:* PISANU

TABELLA B

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 440.101		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.039.149	1	4	278.745 *	6
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1	2	5.471	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1	0	403.597 *	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1	0	192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	6	-	12

N.B. Il quoziente intero (440.101), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

Visto, *Il Ministro dell'interno:* PISANU

06A01429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 6

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l' elezione del Senato della Repubblica

REGIONI	POPOLAZIONE 2001	SEGGI ASSEGNATI EX ART. 57, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE	QUOZIENTE INTERO: 190.677		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
PIEMONTE	4.214.677		22	19.783	22
VALLE D'AOSTA	*119.548*	1			1
LOMBARDIA	9.032.554		47	70.735	47
TRENTINO-ALTO ADIGE	*940.016*	7			7
VENETO	4.527.694		23	142.123 *	24
FRIULI-VENEZIA GIULIA	*1.183.764*	7			7
LIGURIA	1.571.783		8	46.367	8
EMILIA-ROMAGNA	3.983.346		20	169.806 *	21
TOSCANA	3.497.806		18	65.620	18
UMBRIA	*825.826*	7			7
MARCHE	1.470.581		7	135.842 *	8
LAZIO	5.112.413		26	154.811 *	27
ABRUZZO	1.262.392		6	118.330 *	7
MOLISE	*320.601*	2			2
CAMPANIA	5.701.931		29	172.298 *	30
PUGLIA	4.020.707		21	16.490	21
BASILICATA	*597.768*	7			7
CALABRIA	2.011.466		10	104.696	10
SICILIA	4.968.991		26	11.389	26
SARDEGNA	1.631.880		8	106.464 *	9
ITALIA	56.995.744	31	271		309

.B. Il quoziente intero (190.677), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle regioni.

Visto, *Il Ministro dell'interno:* PISANU

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI ex art 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459	QUOZIENTE INTERO : 1.760.404		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.039.149	1	1	278.745	2
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1		885.673 *	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1		403.597	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1		192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	1		6

N.B. Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

Visto, *Il Ministro dell'interno:* PISANU

06A01430

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni, relativi all'emissione del 2 gennaio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 138485 del 22 dicembre 2005, che ha disposto per il 2 gennaio 2006 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 138485 del 22 dicembre 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 98,766.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 117.220.139,26 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 30 giugno 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantanove giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,886 ed a 98,285.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A01344

DECRETO 19 gennaio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 16 gennaio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i decreti n. 1343 e n. 1347 del 5 gennaio 2006, che hanno disposto per il 16 gennaio 2006, l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro a ottantasette e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 1343 e n. 1347 del 5 gennaio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 2006 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,429 per i B.O.T a ottantasette giorni e a 97,328 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 19.994.117,83 per i titoli a ottantasette giorni con scadenza 13 aprile 2006; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2007, ammonta a € 187.070.492,12 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 gennaio 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente a 99,487 ed a 99,192 per i B.O.T. a ottantasette giorni, a 97,566 ed a 96,381 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A01345

DECRETO 27 gennaio 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2006 e scadenza 1° luglio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787053/CI - 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di Certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.640.015.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 475791/CI - 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di Certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 12649/CI - 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei Certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI - 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei Certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 382.731.000,00 ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2006 e scadenza 1° luglio 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro indicati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2006, è accertato nella misura del:

1,55% per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 19;

1,40% per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 13;

1,40% per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 11;

1,40% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 9.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 90.088.270,00 così ripartiti:

euro 71.920.232,50 per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

euro 7.189.742,00 per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

euro 5.620.062,00 per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

euro 5.358.234,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A01368

DECRETO 27 gennaio 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2006 e scadenza 1° luglio 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di Certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.292.970.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2006 e scadenza 1° luglio 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° gennaio 2006, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui Certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711) è determinato nella misura dell'1,40% relativamente alla nona semestralità, di scadenza 1° luglio 2006.

Gli oneri per interessi ammontano ad euro 186.101.580 e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 1.1.7.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A01369

DECRETO 7 febbraio 2006.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2006-12 luglio 2006).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei Buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 2,079 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2006-12 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01428

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006.

Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all'art. 88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare l'art. 4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di attività di giuoco o di scommessa;

Visto l'art. 1, commi 286, 287, 290, 291 e 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005);

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che ha stabilito, tra l'altro, all'art. 11-*quinquiesdecies*, disposizioni inerenti il gioco telematico ed all'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;

Visto l'art. 1, comma 535, delle legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che ha stabilito che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS stessa;

Visto l'art. 1, comma 536, della legge n. 266 del 2005, che prevede che i destinatari delle comunicazioni di cui al comma 535 del medesimo articolo, hanno l'obbligo di inibire ai soggetti in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo, o che, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS, l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti di AAMS stessa;

Visto l'art. 1, comma 537, della legge n. 266 del 2005, che ha stabilito, nel caso di violazione degli obblighi fissati al predetto comma 536, la competenza di AAMS ad applicare sanzioni amministrative pecuniarie;

Visto l'art. 1, comma 538, della legge n. 266 del 2005, che stabilisce che la Polizia postale e delle comunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, cooperino con AAMS per l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi 536 e 537, secondo criteri e modalità individuati da AAMS stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 4, comma 4-*ter*, della legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, comma 539, legge n. 266 del 2005 che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato, alla luce delle norme predette, che è necessario ed urgente impedire la raccolta illegale e non autorizzata di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione, effettuano l'accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia trasferendo le giocate all'estero;

Considerato che in Italia è vietata l'accettazione di giochi e scommesse non assoggettata alle disposizioni previste dal nostro ordinamento e che tale raccolta produce mancato introito erariale per lo Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge n. 266 del 2005, AAMS provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di reti telematiche o di telecomunicazione, i casi di offerta attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa;

Ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale e non autorizzato è stato considerato obiettivo prioritario del legislatore e del Governo e, come tale di AAMS, anche al fine di tutelare i giocatori e gli operatori di gioco regolari ed autorizzati nonché di salvaguardare le entrate erariali dello Stato;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, l'operatore di gioco titolare di una concessione mediante la quale sono state trasferite attività e funzioni pubbliche in materia di giochi;

c) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

d) fornitore di servizi di rete:

i. di connettivit, ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione; l'acces provider, può altresì, concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore;

ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;

iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente;

e) inibizione, l'attività del fornitore di servizi di rete, finalizzata all'interruzione:

i. dell'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;

ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;

iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati;

f) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la giocata o la scommessa;

g) giochi, uno o più dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero concorsi a pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro nonché giochi di nuova istituzione;

h) giocata telematica, la giocata effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;

i) rete telematica, indica la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

j) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei giochi.

Art. 2.

Soggetti non autorizzati alla raccolta

1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali, privi di concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.

2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete l'elenco degli operatori non autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.

3. Il predetto elenco è reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it

Art. 3.

Responsabilità dei fornitori di servizi di rete

1. Il fornitore di connettività che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione al medesimo operatore, è responsabile delle informazioni trasmesse nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, è responsabile di tali informazioni nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.

3. Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente informazioni fornite da un operatore non autorizzato è responsabile delle informazioni archiviate nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui all'art. 3, il fornitore di servizi di rete non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività non autorizzate.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, il fornitore di servizi di rete è comunque tenuto:

a) ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di servizi;

b) a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione dell'operatore non autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate.

3. Il fornitore di servizi di rete è civilmente responsabile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti nel caso in cui, su richiesta di AAMS, non ha agito nei termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne AAMS.

Art. 5.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di servizi di rete, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono punite da AAMS, ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 266 del 2005, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è efficace dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: TINO

06A01416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2005.

Scioglimento di diciassette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti diciassette società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

S.C.E.S.I. - con sede in Afragola - costituita in data 17 gennaio 1974 rogito notaio Vittorio Iazzetti - R.E.A. 290322 - codice fiscale 80031550637 - B.U.S.C. n. 5556;

Miseno Marina Services - con sede in Bacoli - costituita in data 10 dicembre 1984 rogito notaio Antonio Carannante reg. soc. n. 1587/85 - B.U.S.C. n. 11149;

Edil System - con sede in Nola - costituita in data 20 febbraio 1985 rogito notaio Salvatore Napolitano - R.E.A. n. 390704 - codice fiscale n. 04637290638 - B.U.S.C. n. 11233;

Coo. Mer. - con sede in Casoria - costituita in data 18 aprile 1985 rogito notaio Costantino De Feo reg. soc. n. 5907/85 - B.U.S.C. n. 11431;

Il Bersò - con sede in Napoli - costituita in data 24 settembre 1985 rogito notaio Luigi Mauro - reg. soc. n. 6458/85 - B.U.S.C. n. 11433;

Dibiesse - con sede in Marano - costituita in data 18 maggio 1988 rogito notaio Tommaso Olivieri - R.E.A. n. 450674 - codice fiscale n. 055243639 - B.U.S.C. n. 12380;

Co. Ge. Sport - con sede in S. Giorgio a Cremano - costituita in data 31 gennaio 1989 rogito notaio Elio Bellecca reg. soc. n. 3363/89 - B.U.S.C. n.12677;

Produzioni Artistiche Internazionali - con sede in Giugliano - costituita in data 12 febbraio 1989 rogito notaio Luigi Mauro - R.E.A. n. 467074 - codice fiscale n. 05929250636 - B.U.S.C. n. 12727;

Cooperativa 90 - con sede in Napoli - costituita in data 17 luglio 1989 rogito notaio Marcello De Iorio - R.E.A. n. 469232 - codice fiscale n. 05920100632 - B.U.S.C. n. 12790;

Elisa - con sede in Marigliano - costituita in data 20 dicembre 1989 rogito notaio Antonio Gambardella - R.E.A. n. 469485 - codice fiscale n. 06026420635 - B.U.S.C. n. 12809;

Italmontaggi - con sede in San Giorgio a Cremano - costituita in data 3 maggio 1990 rogito notaio Giuseppe Di Transo - R.E.A. n. 474508 - codice fiscale n. 06097480633 - B.U.S.C. n. 12948;

Travel Bar - con sede in Cercola - costituita in data 9 gennaio 1990 rogito notaio Paolo Scarnecchia - R.E.A. n. 491255 - codice fiscale n. 06004120637 - B.U.S.C. n. 13091;

S. Carmela - con sede in Nola - costituita in data 19 marzo 1991 rogito notaio Alessandro Scarnecchia - R.E.A. n. 485662 - codice fiscale n. 06321150630 - B.U.S.C. n. 13098;

M.P.R. - con sede in Giugliano - costituita in data 26 ottobre 1990 per rogito notaio Benedetto Paladini - R.E.A. n. 485983 - codice fiscale n. 06213980631 - B.U.S.C. n. 13113;

Ital Pol Security - con sede in Boscoreale - costituita in data 24 aprile 1991 rogito notaio Plinio Varcaccio Garofalo - R.E.A. n. 486344 - codice fiscale n. 06363250637 - B.U.S.C. n. 13175;

Il Settimanale - con sede in Napoli - costituita in data 13 settembre 1991 rogito notaio Catello D'Auria - R.E.A. n. 490702 - codice fiscale n. 06435430639 - B.U.S.C. n. 13206;

Tecno Edil - con sede in Giugliano - costituita in data 21 novembre 1991 rogito notaio Alfonso Monda - R.E.A. n. 492463 - codice fiscale n. 06474780639 - B.U.S.C. n. 13247.

Napoli, 7 novembre 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A01296

DECRETO 24 gennaio 2006.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota del 23 gennaio 2006 della CGIL di Chieti;

Decreta:

La dott.ssa Loredana Frastornini, nata il 10 settembre 1964 a Pescara ed ivi residente in via Clitunno n. 31, è nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Il signor Filippo Zammataro, nato a Catania il 29 ottobre 1964 e residente in Chieti Scalo viale Abruzzo n. 241/C, è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 gennaio 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A01293

DECRETO 25 gennaio 2006.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota del 25 gennaio 2006 della Confartigianato - ASPA Associazione Sindacale Provinciale Artigiani di Chieti;

Decreta:

Il signor Carlo Primo Fedecostante, nato a Guardiagrele il 1° settembre 1978, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il signor Francesco Bevilacqua, nato a Chieti l'11 giugno 1981, è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 25 gennaio 2006

Il direttore provinciale: DE PAULIS

06A01294

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Le Tre Caravelle - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Marciana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario nelle società cooperative;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, datata 30 novembre 2001;

Visto il verbale di assemblea straordinaria datato 17 luglio 2003, con il quale la cooperativa «Le Tre Caravelle - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Marciana (Livorno), via di Literno n. 19, è stata posta in liquidazione volontaria e con il quale è stato nominato liquidatore del sodalizio la sig.ra Vitiello Anna Maria, residente a Marciana (Livorno), località Colle di Procchio;

Vista la relazione di mancata revisione datata 11 aprile 2005 e visti gli atti in possesso della Direzione, dai quali risulta che dalla data della delibera assembleare di cui al punto precedente, il liquidatore della cooperativa non ha compiuto alcun atto relativo alla procedura di liquidazione;

Acquisito il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 dicembre 2005;

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire il liquidatore del sodalizio in questione;

Decreta

di nominare il dott. Giorgio Diversi, nato a Portoferraio (Livorno) il 3 ottobre 1954 ed ivi residente in località Schiopparello, liquidatore della cooperativa «Le Tre Caravelle - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Marciana (Livorno), via di Literno n. 19, costituita in data 8 maggio 2002 per rogito notaio dott. David Morelli, repertorio n. 55.053, codice fiscale 01399060498, in sostituzione del liquidatore ordinario, sig.ra Vitiello Anna Maria.

Livorno, 26 gennaio 2006

Il direttore provinciale: PASCARELLA

06A01297

DECRETO 27 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Istituto regionale cooperative molisane - I.RE.COM.» a r.l., in Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali di revisione ordinaria del 16 giugno 2005 e di accertamento del 25 ottobre 2005, dai quali risulta un eccessivo ritardo ed irregolarità nello svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole espresso nella riunione del 14 dicembre 2005 dal Comitato centrale per le cooperative;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione

del 18 novembre 2005 al liquidatore della società cooperativa sottoelencata di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Elio Orlando, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 22 marzo 2000 della società cooperativa «Istituto regionale cooperative molisane - I.RE.COM.» a r.l., con sede in Isernia, corso Marcelli n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale di Isernia in data 9 luglio 1992, ex B.U.S.C. n. 389, codice fiscale n. 00352780944; la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. Fulvio De Lellis, nato il 16 ottobre 1946 a Vastogirardi (Isernia), con studio in Isernia alla via Petrarca n. 4.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Molise entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Isernia, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

06A01298

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattordici società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 2166399/F943/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «Bosco grande Soc. coop. Agricola a r.l.» con sede in Ruoti (Potenza) loc. Bosco Grande, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps, in data 28 maggio 1969, repertorio n. 10608, registro società n. 872, codice fiscale n. 00122890767, B.U.S.C. n. 640/109376;

2) società cooperativa a r.l. «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. C.E.S.IM - Costruzioni edili stradali idrauliche montane» con sede in Marsicovetere (Potenza), via Nazionale, 70, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Monte, in data 26 gennaio 1976, repertorio n. 33985, registro società n. 3327, codice fiscale n. 00207900762, B.U.S.C. n. 954/144821;

3) società cooperativa a r.l. «Consorzio artigiano lucano - Società cooperatva a r.l.» con sede in Potenza, via Mazzini, 124/126, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione, in data 22 maggio 1976, repertorio n. 2263, codice fiscale n. 00195580766, B.U.S.C. n. 970/146889;

4) società cooperativa a r.l. «Soc. coop. S. Gerardo a r.l.» con sede in Muro Lucano (Potenza), via Roma, 8, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta, in data 22 settembre 1982, repertorio n. 9314, registro società n. 2205, codice fiscale n. 00696050764, B.U.S.C. n. 1519/195291;

5) società cooperativa a r.l. «Cooperativa di produzione e lavoro U.L.T. "85" Unione lavoratori trecchinesi "85" Soc. coop. a r.l.» con sede in Trecchina (Potenza), via Ercole Schettini, 37, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Barra, in data 10 luglio 1985, repertorio n. 1895, registro società n. 749/85, codice fiscale n. 00861420768, B.U.S.C. n. 1765/213805;

6) società cooperativa a r.l. «C.A.SE. - Consorzio artigiano senisese a r.l.» con sede in Senise (Potenza), via Vittorio Emanuele, 39, costituita per rogito dott.ssa Lucia Cannaviello, in data 1° luglio 1987, repertorio n. 446, registro società n. 1050, codice fiscale n. 00938200763, B.U.S.C. n. 2110/236229;

7) società cooperativa a r.l. «Informatica mare Soc. coop. a r.l.» con sede in Maratea (Potenza), contrada Canaletto, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa, in data 13 aprile 1988, repertorio n. 1065, registro società n. 1134, codice fiscale n. 00987070760, B.U.S.C. n. 2119/236633:

8) società cooperativa a r.l. «Gruppo Oasi Soc. coop. a r.l.» con sede in Luria (Potenza), via Pietragrossa, 1, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella, in data 20 febbraio 1989 repertorio n. 31940, registro società n. 1220/89, codice fiscale n. 01016980763, B.U.S.C. n. 2198/240438;

9) società cooperativa a r.l. «Favazzina Soc. coop. a r.l.» con sede in Francavilla in Sinni (Potenza), contrada Castellana, costituita per rogito dott. Franco

Guarino, in data 5 giugno 1989, repertorio n. 17324, registro società n. 1275/89, codice fiscale n. 01032170761, B.U.S.C. n. 2246/243656;

10) società cooperativa a r.l. «Teleservice Società cooperativa a r.l.» con sede in Potenza, via Ionio, 24, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti, in data 12 aprile 1990, repertorio n. 8509, registro società n. 4727, codice fiscale n. 01048520769, B.U.S.C. n. 2328/248145;

11) società cooperativa a r.l. «Magna Litterae Soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, via O. Gavioli, 1, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis, in data 28 giugno 1990, repertorio n. 118269, registro società n. 4805, codice fiscale n. 01061530760, B.U.S.C. n. 2359/249418;

12) società cooperativa a r.l. «Cooperativa Colonna a r.l.» con sede in Lauria (Potenza), contrada Galdo, 1, costituita per rogito dott. Carlo Tortorella, in data 9 gennaio 1991, repertorio n. 35652, registro società n. 1435, codice fiscale n. 01077820767, B.U.S.C. n. 2413/252589;

13) società cooperativa a r.l. «Eurolat - Società cooperativa agricola a r.l.» con sede in Muro Lucano (Potenza), via S. Antuono, 19, costituita per rogito notaio dott.ssa Angela Gammaldi, in data 2 febbraio 1990, repertorio n. 4247, registro società n. 13300, codice fiscale n. 02624070658, B.U.S.C. n. 2950/245548;

14) società cooperativa a r.l. «Agro-Tec 2000 piccola soc. coop. a r.l.» con sede in San Fele (Potenza), contrada La Vanghe 90, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone, in data 3 luglio 1998, repertorio n. 32235, registro società n. 507, codice fiscale n. 01336130768, B.U.S.C. n. 2968/292551.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione - via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 30 gennaio 2006

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

06A01295

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 febbraio 2006.

Definizione dei criteri applicativi del regolamento attuativo 13 gennaio 2004, n. 73, per l'attribuzione dei benefici previsti in favore del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio, previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 2004, n. 73, recante norme di attuazione dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di definire i criteri per l'attribuzione dei benefici come delineati dal citato decreto 13 gennaio 2004, n. 73;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzo

1. L'indennizzo per la perdita del valore patrimoniale dell'impianto, determinata dall'adesione dell'impresa istante al programma nazionale di riorganizzazione della capacità produttiva nel settore delle fonderie è costituito dal contributo per la distruzione fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di produzione, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2004, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004.

Art. 2.

Istruttoria

1. L'indennizzo di cui all'art. 1 è corrisposto in seguito alla cancellazione dell'impresa dal «Registro delle imprese» ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, ovvero per le imprese costituite da più rami di attività, in seguito a cessione del ramo di attività di fonderia ad altra impresa di nuova costituzione, la quale, dopo aver concluso le operazioni e gli adempimenti per la distruzione fisica degli impianti, cessi l'attività. In ogni caso l'indennizzo non può essere corrisposto, qualora gli impianti non risultino distrutti entro un anno dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Valore degli impianti

1. La misura del contributo è determinata in conformità all'art. 2, comma 3, del decreto del 13 gennaio 2004, n. 73, con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività.

2. Per l'istruttoria tecnica, il Ministro delle attività produttive può avvalersi dell'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale, organo sottoposto alla vigilanza del Ministero, stipulando apposita convenzione, nei limiti dello stanziamento autorizzato dall'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01350

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2005.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka, di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 297, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FRA).

IL DIRETTORE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ed i relativi esiti istruttori;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, con attività svolte per almeno il 75% in aree obiettivo 1 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 27 maggio 2003, del 22 giugno 2005, 27 luglio 2005 e 5 ottobre 2005 riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca Eureka E! 2659 ONE, E! 2531 DECOFOR, E! 3244 NEWTANN e E! 3278 WATERPROOF sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrerente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 19.686.034,09 ripartite in euro 6.466.462,53 nella forma di contributo nella spesa ed euro 13.219.571,56 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997, art. 6 - Protocollo n. 1949

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1949 del 16/02/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: EI 2659 ONE - Optimized New Engines

  Inizio: 01/01/2005

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 16/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  APRILIA S.P.A.

  NOALE (VE)

- Costo Totale ammesso Euro 13.979.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 8.569.500,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 5.410.100,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	8.569.500,00	5.410.100,00	13.979.600,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	8.569.500,00	5.410.100,00	13.979.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.652.870,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	8.816.235,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 954/1997, art. 6 - Protocollo n. 1950

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1950 del 16/02/2001 Comitato del 27/05/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2531 DECOFOR - Innovative system for the design and control of a precision forging process with integrated quality assurance.

Inizio: 01/01/2002

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 16/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Tekfor S.p.A.
AVIGLIANA (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 5.080.386,52
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.874.599,10
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.205.787,42

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	2.161.888,58	2.205.787,42	4.367.676,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	712.710,52	0,00	712.710,52
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.874.599,10	2.205.787,42	5.080.386,52

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.521.921,03
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.973.578,06

Sezione D - Condizioni Specifiche

LEGGE 297/1999, art. 7 - Protocollo n. 3528/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3528/E del 09/12/2003 Comitato del 22/06/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 3244 NEWTANN - Sviluppo di un processo innovativo di concia wet-white con composti organici polimerici.

Inizio: 01/03/2004

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 09/12/2003

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Conceria Sud Express di Scarano Michele & C. S.N.C.

SOLOFRA (AV)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.550.016,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	931.020,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	618.996,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	886.020,00	618.996,00	1.505.016,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45.000,00	0,00	45.000,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	931.020,00	618.996,00	1.550.016,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	679.908,59
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	746.308,19

Sezione D - Condizioni Specifiche

LEGGE 297/1999, art. 7 - Protocollo n. 3613/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3613/E del 28/01/2004 Comitato del 27/07/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: EI 3278 WATERPROOF - messa a punto di un pellame scamosciato waterproof

  Inizio: 03/05/2004

  Durata Mesi: 30

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 28/01/2004
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Conceria Patrizia di de Piano Luigi & C. S.N.C.

  SALERNO (SA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.430.588,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 753.714,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 676.874,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	713.714,00	676.874,00	1.390.588,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40.000,00	0,00	40.000,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	753.714,00	676.874,00	1.430.588,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

- RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	611.762,91
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	683.450,31

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A01322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Il Maggiociondolo»

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Piccola società cooperativa Il Maggiociondolo», costituita il 10 giugno 1999 per rogito del notaio Domenico Trecco, repertorio n. 24052.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A01292

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601036/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 1 3 *

€ 1,00